

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E NATURA

E' costituita con sede in Messina (ME), l'associazione denominata "CENTRO DI ASSISTENZA POLIVALENTE E FUNZIONALE" in sigla "C.A.P.E.F.", in seguito anche "Associazione".

L'Associazione ha carattere prettamente sociale ed è apolitica, apartitica e senza fini di lucro; inoltre è strutturata in forma democratica e garantisce a tutti i suoi iscritti il pluralismo di opinioni, senza alcuna forma di discriminazione riguardo, in particolare, al sesso, alla razza e all'opinione politica.

ART. 2 - PRINCIPI E FINALITA

Il C.A.P.E.F. si propone di istituire, organizzare ed erogare ai lavoratori, ai pensionati, alle imprese, alle libere professioni, ai cittadini tutti e alle loro famiglie, direttamente o indirettamente e anche mediante la costituzione di appositi enti e società, assistenza, servizi e soluzioni in materia legale, amministrativa, tributaria, commerciale, previdenziale, pensionistica, assicurativa, fiscale, socio-sanitaria, finanziaria, ambientale, informatica, di consulenza del lavoro, di qualità, di attività editoriale, avvalendosi, ove necessario o opportuno, di esperti dei vari settori.

In particolare, nell'ambito delle finalità di cui sopra, l'associazione si propone di: tutelare gli interessi etico-morali, professionali, giuridico-normativi ed economici, singoli e collettivi degli associati, attraverso l'organizzazione di iniziative assistenziali e culturali; creare centri di ascolto e di dibattito che consentano di migliorare la comunicazione tra le sopra descritte categorie e gli enti pubblici anche al fine di risolvere le emergenti problematiche mediante la formulazione di specifiche proposte risolutive; fornire, nel rispetto della vigente normativa, assistenza diretta alle suddette categorie, supportandoli nelle procedure tese ad ottenere la dovuta assistenza da parte delle istituzioni ed autorità preposte; verificare gli atti posti in essere dall'anuministrazione statale che, in qualche modo, interessino la vita e l'attività delle suddette categorie e delle loro famiglie; progettare, certificare, promuovere e gestire iniziative nel settore dell'assistenza fiscale ed, eventualmente, affidarle ad aziende e/o organizzazioni specializzate in grado di garantime l'ottimale realizzazione e diffusione; sviluppare iniziative umanitarie anche in concorso con le autorità preposte in campo nazionale e/o internazionale, sviluppare relazioni con gli organi di informazione, promuovere e sostenere l'associazionismo locale, anche con la creazione di cooperative, comprese cooperative sociali e società di servizi, nazionali ed internazionali, finalizzate agli scopi sociali; promuovere e sostenere azioni che coinvolgono tutti gli associati delle diverse categorie al fine di renderli attivamente partecipi delle attività sociali e culturali dell'Associazione, promuovere, sostenere e gestire azioni di formazione, comunque, connesse con il mondo del lavoro e lo scopo sociale; promuovere commissioni di lavoro e gruppi di studio capaci di approfondire le diverse e specifiche problematiche associative; organizzare seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale e promuovere iniziative tese ad affermare politiche generali, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni; assumere iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale, avvalendosi anche di altre strutture nazionali, internazionale e territoriali; costituire strutture organizzative idonee a compiere le relative operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari; assumere la partecipazione e promuovere la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni, ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il concorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali; esercitare ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da leggi, regolamenti, provvedimenti, disposizioni o deliberazioni dei propri organi dirigenti; realizzare un bollettino e/o una testata periodica, dotarsi di propri organi di informazione e organizzare pubblici dibattiti, per informare sulle attività sociali svolte e sui risultati conseguiti, in ragione degli obiettivi, sia dall'Associazione che dalle associazioni collegate; diffondere all'esterno la linea del pensiero dell'Associazione, in modo che cresca una reale consapevolezza della sua funzione, sostenendo in tal modo e consolidando una política di comunicazione che faciliti i rapporti con gli operatori su tutto il territorio.

Il C.A.P.E.F. potrà partecipare, aderire o federarsi con altre associazioni, enti o, comunque, con altri soggetti, aventi finalità analoghe, affini o complementari alle proprie ovvero sinergiche con le proprie. L'Associazione potrà, infine, stipulare convenzioni con soggetti privati, con altre associazioni, con professionisti, con università, enti di ricerca, altri enti ed istituzioni pubbliche e private.

ART. 3 - SOCI

L'adesione al C.A.P.E.F. è volontaria, comporta esclusivamente l'accettazione senza riserve dei principi contenuti nel presente statuto ed è compatibile con l'iscrizione presso qualsiasi altra associazione.

Possono divenire soci del C.A.P.E.F. tutti coloro (lavoratori, pensionati, imprese, libere professioni, in generale tutti i cittadini e le loro famiglie) che, condividendo le finalità dell'Associazione, accettano il presente statuto e sottoscrivono, anche con modalità telematiche, l'apposito modulo di adesione.

Per precisa scelta strategica, per la regolare adesione all'Associazione non è obbligatorio il versamento di alcun contributo o quota.

L'iscrizione è impegnativa per un anno solare indipendentemente dal momento dell'adesione e si rinnova tacitamente di anno in anno.

In ogni caso, l'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva, naturalmente, la facoltà di recesso da parte dell'associato.

I documenti che comprovano l'associazione al C.A.P.E.F. sono la tessera dell'Associazione consegnata al socio e il modulo di adesione sottoscritto da quest'ultimo.

Lsoci del C.A.P.E.F. si distinguono nelle seguenti categorie:

soci fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo nonché quelli successivamente ed irrevocabilmente assunti come tali dal Consiglio Direttivo in quanto ritenuti portatori di importanti contributi ai fini dell'attività istituzionale dell'associazione:

soci sostenitori: sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, liberamente decidono di versare alla stessa un contributo di ammontare non inferiore a quanto stabilito in materia da apposito Regolamento allo scopo di

Soling addi V COLIN OUI 9

sosteneria finanziariamente:

- soci ordinari: sono i soci che, in qualche modo, intendono attivarsi concretamente per il raggiungimento delle finalità sociali anche collaborando personalmente con l'Associazione e/o con strutture collegate all'Associazione, anche all'erogazione dei servizi posti in essere dall'Associazione stessa;
- soci aderenti: sono tutti gli altri soci.

L'Associazione attribuisce rilevante importanza alla fattiva collaborazione del socio al raggiungimento delle finalità sociali. Gli aderenti in regola con il versamento della quota associativa sono iscritti nella categoria dei soci ordinari. Gli aderenti che

versano un contributo di ammontare minimo non inferiore a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo sono iscritti nella categoria dei soci sostenitori. Gli aderenti che non versano alcuna quota associativa e/o versano una quota associativa simbolica sono iscritti nella categoria dei soci aderenti.

ART. 4 - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il vincolo associativo cessa per decesso, recesso od espulsione del socio.

Ai fini della cancellazione del socio deceduto, i suoi eredi devono provvedere a comunicarne l'evento direttamente all'Associazione.

Il recesso avviene dietro richiesta del socio inviata presso la sede dell'Associazione con raccomandata postale con avviso di ricevimento.

L'espulsione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in caso di indegnità ovvero per ogni motivo ritenuto valido e determinante ad insindacabile giudizio dello stesso Consiglio Direttivo.

In caso di contestazioni, il Consiglio Direttivo può ricorrere al giudizio del Collegio dei Probiviri (se costituito).

ART. 5 - ENTRATE SOCIALI

Le entrate dell'Associazione sono ordinariamente costituite dall'ammontare dei contributi relativi all'eventuale versamento delle quote associative e/o di contributi straordinari da parte degli aderenti.

Sono, inoltre, costituite dal ricavato dell'erogazione di servizi istituiti, anche indirettamente, dall'Associazione e dalle entrate derivanti dall'eventuale partecipazioni in enti, società, consorzi e altri soggetti.

E' lecita qualsiasi altra forma di sostegno economico e finanziario all'Associazione che mantenga la caratteristica della volontarictà e sia espressamente finalizzata ed iscritta a bilancio nella voce "entrate" o in una voce di analogo significato.

ART, 6 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito dal valore:

- residuo di tutte le entrate pervenute all'Associazione;
- di tutti i beni, mobili e immobili, e valori comunque acquisiti anche mediante lasciti e donazioni;
- del denaro in cassa e dei depositi e dei conti correnti bancari e postali dell'Associazione,
- delle riserve e degli accantonamenti di somme, ivi compresa ogni forma di accantonamento costituito a copertura di rischi ovvero in previsione di oncri futuri;
- dei contributi di enti pubblici e/o privati che a qualsiasi titolo pervengano all'Associazione;
- delle eccedenze attive delle precedenti gestioni.

E' espressamente proibito l'utilizzo del patrimonio sociale a fini di lucro.

ART. 7 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre con il di primo gennaio (1/1) di ciascun anno e termina con il di trentuno dicembre (31/12) dello stesso anno.

ART. 8 - BILANCIO D'ESERCIZIO

Entro il 30 giugno – ovvero, in caso di giustificati motivi, entro il 30 settembre - di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo dell'Associazione provvede all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente.

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal rendiconto finanziario, secondo uno schema libero. In ogni caso, esso deve essere redatto con chiarezza e secondo criteri di veridicità e correttezza e deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Si applicano, in generale, i principi contabili previsti dal codice civile.

Il bilancio può essere redatto in centesimi di euro ovvero in unità di curo.

Gli avanzi di gestione risultanti dal rendiconto finanziario devono essere destinati al patrimonio sociale ovvero alla riserva eventualmente istituita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione per specifici scopi.

In ogni caso, gli avanzi finanziari di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse o anche indirettamente correlate.

ART. 9 - ORGANI SOCIALI

Gli organi del C.A.P.E.F. sono:

- l'Assemblea dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Collegio dei Probiviri dell'Associazione (se costituito).

Tutte le cariche statutarie ricoperte negli organi dell'Associazione sono elettive, durano in carica quattro anni e sono gratuite, salvo il rimborso dei costi sostenuti per l'espletamento dell'incarico.

ART. 10 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è il massimo organo deliberante del C.A.P.E.F. e determina le linee programmatiche principali dell'attività futura

in coerenza con gli indirizzi statutari.

L'Assemblea viene convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza – in prima ed, eventualmente, in seconda convocazione - e l'elenco delle materie da trattare, pubblicato almeno 15 (quindici) giorni prima nella sede dell'Associazione e/o nel sito internet della stessa.

Dal giorno della pubblicazione tutti gli iscritti devono intendersi regolamente informati.

Hanno diritto ad un voto ciascuno, i soci maggiorenni di età muniti della tessera associativa, che siano in regola con il versamento della quota associativa e che abbiano inviato presso la sede dell'Associazione l'apposito modulo ("modulo certificativo") attestante i requisiti per il diritto al voto debitamente sottoscritto dal socio.

Il modulo certificativo deve pervenire all'Associazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni liberi antecedenti la data dell'adunanza in modo da consentire la preventiva verifica del diritto al voto.

Il socio può farsi rappresentare da altro avente diritto al voto mediante conferimento, a quest'ultimo, di apposita delega espressa in calce al modulo certificativo, con il limite massimo di una delega per ciascun delegato socio ordinario o sostenitore e con il limite massimo di cento deleghe per ciascun delegato socio fondatore.

L'Assemblea, in prima convocazione, sia in sede ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto che abbiano inviato alla sede dell'Associazione l'apposito modulo certificativo nei termini di cui sopra. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, ovvero in seconda convocazione. l'Assemblea (sia in sede ordinaria che straordinaria) è validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti all'adunanza.

L'Assemblea definisce gli orientamenti generali dell'Associazione; elegge i componenti del Consiglio Direttivo; elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; delibera sui programmi e sulle materie sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

L'Assemblea può, infine, essere convocata qualora sia richiesta (con modalità stabilite da apposito Regolamento) da un numero di aventi diritto al voto che cumulativamente rappresenti almeno il 50% (cinquanta per cento) dei voti. In tale ultimo caso, tutti i soci richiedenti devono partecipare personalmente all'adunanza, con esclusione esplicita di ogni delega al voto. Resta salvo il diritto dei soci che non hanno richiesto l'adunanza di rappresentare in Assemblea altri soci nel limite di una delega per ciascun delegato socio ordinario o sostenitore e di cento deleghe per ciascun delegato socio fondatore.

Con apposito regolamento può essere prevista la partecipazione all'Assemblea ed il connesso esercizio del voto con modalità telematiche. In tal caso l'assemblea si considera validamente costituita, anche in prima convocazione e sia in sede ordinaria che straordinaria, qualunque sia stata la partecipazione al voto e delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Qualora la votazione avvenga con modalità telematiche non è necessario l'invio dei modulo certificativo in quanto la sussistenza dei requisiti per il diritto al voto può essere verificata successivamente. In ogni caso, il voto è sempre espresso con modalità che assicurino nel contempo l'accertamento del diritto al voto e la segretezza del voto espresso.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è il massimo organo deliberante tra un'assemblea e l'altra.

Il Consiglio Direttivo è costiluito da non meno di 4 (quattro) e da non più di 12 (dodici) membri nominati tra i soci aventi diritto al voto indicati nella lista di candidati depositata presso la sede dell'Associazione entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni antecedenti la data dell'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio Direttivo e almeno un terzo, con un minimo di due, dei suoi membri devono essere scelti tra i soci fondatori.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il vice presidente, un tesoriere e, qualora lo ritenga opportuno, un

Ai membri del Consiglio Direttivo spettano i rimborsi, forsetari o a piè di lista, per l'espletamento dell'incarico, con l'esclusione di qualsiasi forma di compenso.

ART. 12 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, oltre che economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il Consiglio Direttivo: approva i Regolamenti; convoca le assemblee ed esegue le sue delibere; stabilisce l'entità dei contributi e delle quote associative e le relative modalità di versamento; delibera sull'ammissione, sulla decadenza, e sull'espulsione dei soci; delibera sull'ammissione di nuovi soci fondatori; redige e approva il bilancio dell'Associazione e le eventuali dichiarazioni fiscali; delibera in ordine alla sostituzione dei consiglieri dimissionari, decaduti o decadenti per il periodo di carica residuo; nomina comitati, commissioni tecniche e gruppi di studio; delibera sull'istituzione e su quanto necessario per la formazione e sul funzionamento di Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale, di Patronati e di altre strutture analoghe, similari, complementari o sinergiche; delibera sull'acquisizione di partecipazioni o su costituzioni societarie compatibilmente con gli scopi dell'Associazione; definisce i compensi per gli incarichi e le consulenze esterne e predispone eventuali regolamenti con enti, aziende e professionisti, ritenuti indispensabili o anche solo opportuni per il raggiungimento dei fini sociali; delibera in ordine alla nomina di propri rappresentanti presso enti, istituzioni, commissioni pubbliche e/o private; provvede all'acquisto e alla trasformazione di beni immobili e alla loro eventuale alienazione ovvero alla locazione in tutto o in parte; delibera in ordine all'accettazione di donazioni e lasciti; provvede all'assunzione di personale dipendente e alla stipula di contratti con collaboratori, stabilendone l'ammontare dei relativi compensi; delibera in ordine alle nouifiche statutarie e allo scioglimento dell'Associazione; in caso di scioglimento e liquidazione dell'Associazione nomina uno più liquidatori e delibera la devoluzione dell'eventuale residuo patrimonio a favore di una o più altre associazioni; delibera erogazione dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi associativi e potrà, in relazione a ciò, rilasciare procure, delibera in ordine alla partecipazione, adesione o federazione con altri soggetti.

Inoltre, il Consiglio Direttivo rappresenta l'organo di giurisdizione interna dell'Associazione.

ART. 13 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità o anche solo l'opportunità ed, in ogni caso, almeno una volta all'anno (entro il 30 giugno - ovvero, in caso di giustificati motivi, entro il 30 settembre - di ciascun anno) per deliberare in ordine all'approvazione del bilancio dell'Associazione.

Il consiglio deve, altresi, essere convocato dal Presidente qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica e tutti i membri appartenenti alla categoria dei soci fondatori.

L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno, deve essere inviato ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza mediante consegna diretta, servizio postale, telefax o posta elettronica. In caso di urgenza l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di delibere in ordine a modificazioni dello Statuto o allo scioglimento dell'Associazione, olire al voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, è necessario il voto favorevole di tutti i

Ciascum consigliere ha diritto ad un voto e non è ammesso il voto per delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti o anche dal solo Presidente e dal segretario di volta in

ART, 14 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione a tutti gli effetti, anche in giudizio. In caso di urgenza delibera con officacia di poteri del Consiglio Direttivo, salva successiva ratifica da parte dello stesso.

Il Presidente ha la firma sociale ed è autorizzato all'apertura di conto correnti e depositi bancari e postali, anche con affidamenti - purchè entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo - e ha poteri di effettuare all'uopo tutte le operazioni relative, necessarie o opportune: in particolare firmare assegni e disporre ogni altra operazione bancaria. Le medesime funzioni possono essere, dal Presidente, delegate al vice presidente o al tesoriere.

ART. 15 – LIBRI SOCIALI

I libri obbligatori dell'associazione sono i seguenti:

- libro dei soci, da aggiornare annualmente, nel quale devono essere indicati i dati anagrafici completi di ciascun socio, la categoria alla quale il socio appartiene e l'ammontare dell'eventuale quota sociale versata;
- libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, nel quale devono essere trascritti i relativi verbali;
- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, nel quale devono essere trascritti i relativi verbali;
- libro degli inventari, il quale, con riferimento alla fine di ciascun esercizio, deve contenere l'indicazione e la valutazione analitica di tutte le attività e le passività dell'Associazione oltre che la trascrizione integrale del relativo bilan-

Non è obbligatoria la tenuta del libro giornale ovvero di analogo libro cronologico e sistematico.

ART, 16 - SEDI TERRITORIALI

L'Associazione può essere articolata in Sedi Territoriali gestite da un Associato Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo. La carica è gratuita e non spetta alcun rimborso per le spese eventualmente sostenute.

L'Associato Responsabile ha funzioni di organizzazione e direzione interna dell'Associazione limitatamente all'area territoriale di riferimento e rappresenta il C.A.P.E.F. con riguardo esclusivamente alla sua attività di erogazione di servizi. Le Sedi Territoriali sono disciplinate da apposito Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo.

ART. 17 – STRUTTURE DI SERVIZIO

Il C.A.P.E.F. riconosce tra gli scopi della propria azione sociale la promozione e la costituzione di specifiche strutture (istituti, enti, società, associazioni, C.a.f., Patronati, centri studi) per l'erogazione dei servizi.

Le Strutture di Servizio agiscono nell'ambito degli indirizzi strategici decisi dal Consiglio Direttivo e a questo rispondono dei

Il C.A.P.E.F., a vari livelli, sviluppa le necessario forme di coordinamento tra i diversi servizi, in modo da realizzare sul territorio una politica integrata dei servizi stessi, capace di rispondere organicamente alle richieste di tutela globale degli utenti, per mezzo di una razionale organizzazione dell'insieme delle risorse (umane, tecniche e strumentali) utilizzate nell'attività di servi-

Le Strutture di Scryizio possono essere localizzate presso le Sedi Territoriali ovvero altrove.

ART. 18 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri (se costituito) è nominato dall'Assemblea ed è costituito da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (duc) mem-

Il presidente ed il vice presidente del Collegio sono nominati dall'Assemblea.

L'intervento del Collegio è possibile dietro richiesta del Consiglio Direttivo. I suoi compiti sono i seguenti:

- dirimere le questioni tra gli iscritti e l'Associazione;
- giudicare in merito ai procedimenti disciplinari e di espulsione;
- esprimere pareri, anche in ordine all'interpretazione del presente statuto e alle sue modifiche ed integrazioni.

Il Collegio si riunisce solo in caso di specifica richiesta da parte del Consiglio Direttivo. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno 2 (due) membri e le delibere avvengono a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente o, quatora assente, del vice presidente.

I membri del Collegio dei Probiviri permangono in carica per lo stesso periodo previsto per il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. Ai membri del Collegio dei Probiviri spettano i rimborsi, forfettari o a piè di lista, per l'espletamento dell'incarico, con l'esclusione di qualsiasi forma di compenso.

ART, 19 - REGOLAMENTI

Il Consiglio Direttivo approva uno o più regolamenti a valere in particolare, ma non solo, sulle seguenti materie:

- procedure di tesseramento e di voto;
- versamento delle eventuali quote associative:
- organizzazione e gestione delle sedi territoriali:
- verbalizzazione, raccolta, e archiviazione degli atti;
- etc.

ART, 20 - SANZIONI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo, con apposito provvedimento disciplinare, può irrogare le seguenti sanzioni:

- censura con diffida;
- sospensione dell'attività sociale da tre a dodici mesi;
- decadenza da ogni carica;
- espulsione dall'Associazione.

La sanzione di decadenza da ogni carica non consente la rielezione nelle cariche rivestite o in altre cariche prima che siano trascorsi 2 (due) anni dalla fine della sospensione.

La sanzione dell'espulsione non consente all'espulso di aderire nuovamente all'Associazione.

I provvedimenti disciplinari sono inappellabili salva la possibilità, per il Consiglio Direttivo, di richiedere il giudizio del Collegio dei Probiviri (se costituito).

ART. 21 - PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Per fatti di particolare gravità e per il tempo necessario alla procedura di accertamento ed al giudizio, può essere adottata la sospensione cautelare da ogni carica c/o dall'attività dell'Associazione. Detti provvedimenti sono adottati con delibera del Consiglio Direttivo.

ART, 22 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente atto si rimanda alle norme del codice civile e delle leggi in materia